

**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI DIFESA CIVICA PER I COMUNI DI FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D'ARNO E RIGNANO
SULL'ARNO**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA PER I COMUNI DI
FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D'ARNO E
RIGNANO SULL'ARNO.**

L'anno duemiladue e questo di _____
del mese di _____ nella sede comunale
di Figline Valdarno

tra

Il Comune di Figline Valdarno rappresentato

da _____, nato
a _____ il _____ (C.F.

.....);

Il Comune di Incisa in Val d'Arno rappresentato da

_____, nato a
_____ () il _____ (C.F.
_____);

Il Comune di Rignano sull'Arno rappresentato

da _____, nato a
_____ () il _____ (C.F.
_____).

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che
i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro
apposite convenzioni;

che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale
forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per
avviare un rapporto di collaborazione volto a gestire, in
forma associata, il servizio di Difensore Civico a favore
dei propri cittadini;

che tale iniziativa è stata approvata dai rispettivi
Consigli Comunali con i seguenti atti deliberativi:

Comune di Figline Valdarno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____;

Comune di Incisa in Val d'Arno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____;

Comune di Rignano sull'Arno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA PER I COMUNI DI
FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D'ARNO E
RIGNANO SULL'ARNO.**

L'anno duemila**quattro** e questo di _____
del mese di _____ nella sede comunale
di Figline Valdarno

tra

Il Comune di Figline Valdarno rappresentato

da _____, nato
a _____ il _____ (C.F.

.....);

Il Comune di Incisa in Val d'Arno rappresentato da

_____, nato a
_____ () il _____ (C.F.
_____);

Il Comune di Rignano sull'Arno rappresentato

da _____, nato a
_____ () il _____ (C.F.
_____).

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che
i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro
apposite convenzioni;

che i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale
forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per
avviare un rapporto di collaborazione volto a gestire, in
forma associata, il servizio di Difensore Civico a favore
dei propri cittadini;

che tale iniziativa è stata approvata dai rispettivi
Consigli Comunali con i seguenti atti deliberativi:

Comune di Figline Valdarno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____;

Comune di Incisa in Val d'Arno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____;

Comune di Rignano sull'Arno – deliberazione n.
_____ del _____, esecutiva il
_____.

**Che con convenzione rep. 6743 del 17/10/2002 è stato
istituito il servizio associato di difesa civica tra i tre**

Comuni e con successive, specifiche deliberazioni consiliari nominato il Difensore Civico comprensoriale.

che la Regione Toscana promuove e incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni, e a tal fine, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.267/2000, ha approvato :

- la legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del Programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale.

che, per quanto sopra, con le deliberazioni n. ___/C.C. del _____ di Figline Valdarno, n. ___/CC del _____ di Rignano sull'Arno e n. ___/CC del _____ di Incisa in Val d'Arno, gli stessi intendono apportare alla convenzione in vigore le modifiche necessarie per renderla rispondente ai criteri e requisiti previsti dalla normativa regionale sopra citata.

Che pertanto la gestione associata del servizio di Difesa Civica deve intendersi disciplinata dagli articoli che seguono

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Gestione associata del Servizio di Difesa civica

1. I Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val D'Arno e Rignano sull'Arno, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, convengono di gestire in modo

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Gestione associata del Servizio di Difesa civica

1. I Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val D'Arno e Rignano sull'Arno, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, convengono di gestire in modo

associato il servizio di difesa civica, nominando, in accordo tra di loro, un unico Difensore Civico comprensoriale per i Comuni firmatari.

2. Per il suo primo mandato il Difensore Civico resterà in carica per 2 anni a decorrere dalla comunicazione da effettuarsi a cura del Sindaco del comune capofila, dopo la stipula della convenzione e potrà essere rinnovato - nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi Statuti e Regolamenti di Difesa Civica degli Enti Locali firmatari, ove esistenti - con specifici atti consiliari.
3. Conformemente a quanto stabilito dai rispettivi Statuti, scaduto il periodo di validità del mandato conferito, l'incarico continuerà in regime di prorogatio, salvo espressa revoca da parte dei singoli Comuni, fino alla nomina del nuovo Difensore Civico comprensoriale, da effettuarsi, comunque, entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'incarico.
4. Il Difensore Civico sarà nominato secondo le modalità ed i requisiti previsti dagli statuti dei rispettivi Comuni firmatari la presente convenzione, con votazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, con la maggioranza prevista dai rispettivi Statuti.
5. Analoghe disposizioni si applicano in caso di revoca del Difensore Civico.
6. Gli Enti contraenti, per le finalità di cui alla presente convenzione, concordano tra loro di individuare nel Comune di Figline Valdarno l'Ente capofila che svolgerà la funzione di coordinamento tra gli Enti stessi ed è delegato ad espletare tutte le procedure propedeutiche necessarie per la nomina di Difensore Civico unico comprensoriale.
7. Per la gestione del servizio, al Difensore Civico spetterà un'indennità mensile commisurata al 60% dell'indennità intera di un Assessore di comuni da 10.000 a 30.000 abitanti (€ 1394,43), tale essendo la classe demografica derivante dalla sommatoria della popolazione residente

associato il servizio di difesa civica, nominando, in accordo tra di loro, un unico Difensore Civico comprensoriale per i Comuni firmatari.

2. Per il suo primo mandato il Difensore Civico resterà in carica per 2 anni a decorrere dalla comunicazione da effettuarsi a cura del Sindaco del comune capofila, dopo la stipula della convenzione e potrà essere rinnovato - nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi Statuti e Regolamenti di Difesa Civica degli Enti Locali firmatari, ove esistenti - con specifici atti consiliari.
3. Conformemente a quanto stabilito dai rispettivi Statuti, scaduto il periodo di validità del mandato conferito, l'incarico continuerà in regime di prorogatio, salvo espressa revoca da parte dei singoli Comuni, fino alla nomina del nuovo Difensore Civico comprensoriale, da effettuarsi, comunque, entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'incarico.
4. Il Difensore Civico sarà nominato secondo le modalità ed i requisiti previsti dagli statuti dei rispettivi Comuni firmatari la presente convenzione, con votazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, con la maggioranza prevista dai rispettivi Statuti.
5. Analoghe disposizioni si applicano in caso di revoca del Difensore Civico.
6. Gli Enti contraenti, per le finalità di cui alla presente convenzione, concordano tra loro di individuare nel Comune di Figline Valdarno l'Ente capofila che svolgerà la funzione di coordinamento tra gli Enti stessi ed è delegato ad espletare tutte le procedure propedeutiche necessarie per la nomina di Difensore Civico unico comprensoriale.
7. Per la gestione del servizio, al Difensore Civico spetterà un'indennità mensile commisurata al 60% dell'indennità intera di un Assessore di comuni da 10.000 a 30.000 abitanti (€ 1394,43), tale essendo la classe demografica derivante dalla sommatoria della

dei tre comuni firmatari, oltre al rimborso spese di trasferta. Ad oggi l'indennità mensile da riconoscere al difensore ammonta ad € 837,00.

8. L'indennità di cui al comma precedente viene ripartita in proporzione al numero delle presenze mensili assicurate dal Difensore in ciascuno dei comuni aderenti.
9. Il rimborso spese s'intende relativo alle spese per il raggiungimento dei singoli comuni e all'interno del territorio dei tre Comuni. Nel caso si rendano necessarie trasferte al di fuori del territorio dei Comuni, al Difensore Civico spetteranno le indennità ed i rimborsi previsti per gli Amministratori comunali.

ART. 2 Competenza e poteri del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico sarà competente a ricevere istanze nei confronti dei Comuni convenzionati, Concessionari di Pubblici Servizi da essi dipendenti, Enti o Aziende con partecipazione di capitale di uno o più dei Comuni firmatari.
2. Conformemente a quanto stabilito dai rispettivi Statuti e dalla Raccomandazione 61/1999 del Congresso dei Poteri Locali del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie competenze in piena autonomia.
3. Fermi i poteri sanciti dai rispettivi Statuti il Difensore Civico associato ha potere di:
 - a) Consultare ed ottenere copia di tutti i documenti delle Amministrazioni interessate e degli Enti di cui al precedente comma 1, senza limite del segreto d'ufficio, anche ai sensi e per gli effetti del Provvedimento dell'Autorità Garante

popolazione residente dei tre comuni firmatari, oltre al rimborso spese di trasferta. Ad oggi l'indennità mensile da riconoscere al difensore ammonta ad € 837,00.

8. L'indennità di cui al comma precedente viene ripartita in proporzione al numero delle presenze mensili assicurate dal Difensore in ciascuno dei comuni aderenti.
9. Il rimborso spese s'intende relativo alle spese per il raggiungimento dei singoli comuni e all'interno del territorio dei tre Comuni. Nel caso si rendano necessarie trasferte al di fuori del territorio dei Comuni, al Difensore Civico spetteranno le indennità ed i rimborsi previsti per gli Amministratori comunali.

ART. 2 Competenza e poteri del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico sarà competente a ricevere istanze nei confronti dei Comuni convenzionati, Concessionari di Pubblici Servizi da essi dipendenti, Enti o Aziende con partecipazione di capitale di uno o più dei Comuni firmatari.
2. Conformemente a quanto stabilito dai rispettivi Statuti e dalla Raccomandazione 61/1999 del Congresso dei Poteri Locali del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie competenze in piena autonomia.
3. Fermi i poteri sanciti dai rispettivi Statuti e regolamenti il Difensore Civico associato ha potere di:
 - a) Consultare ed ottenere copia di tutti i documenti delle Amministrazioni interessate e degli Enti di cui al precedente comma 1, senza limite del segreto d'ufficio, anche ai sensi e per gli effetti del Provvedimento dell'Autorità

per la Tutela dei dati personali 1/P 2000 che ha inserito il Difensore Civico fra i soggetti abilitati al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996. Il Difensore Civico sarà comunque tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni della Legge n. 675/1996 per le informazioni in tal modo acquisite, che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente.

b) Convocare, previo idoneo preavviso, il responsabile dell'ufficio competente o del procedimento per ottenere chiarimenti.

c) Accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendessero necessari per l'esercizio del suo mandato.

4. Le istanze inviate al Difensore Civico presso i rispettivi Enti Locali, saranno protocollate al protocollo generale di ciascun Ente e prontamente consegnate al Difensore stesso.

5. Le Amministrazioni sono tenute a precisare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali avranno ritenuto di non potere accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico darà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle Amministrazioni interessate, anche al fine di una loro eventuale attivazione dei provvedimenti di competenza.

7. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Difensore Civico presenterà ai Sindaci ed ai Consigli Comunali una propria relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulle problematiche generali riscontrate ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari.

8. La relazione potrà essere oggetto di discussione in seno ai rispettivi Consigli Comunali secondo la normativa vigente e i propri Statuti e regolamenti interni.

Garante per la Tutela dei dati personali 1/P 2000 che ha inserito il Difensore Civico fra i soggetti abilitati al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996. Il Difensore Civico sarà comunque tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni della Legge n. 675/1996 per le informazioni in tal modo acquisite, che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente.

b) Convocare, previo idoneo preavviso, il responsabile dell'ufficio competente o del procedimento per ottenere chiarimenti.

c) Accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendessero necessari per l'esercizio del suo mandato.

4. Le istanze inviate al Difensore Civico presso i rispettivi Enti Locali, saranno protocollate al protocollo generale di ciascun Ente e prontamente consegnate al Difensore stesso.

5. Le Amministrazioni sono tenute a precisare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali avranno ritenuto di non potere accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico darà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle Amministrazioni interessate, anche al fine di una loro eventuale attivazione dei provvedimenti di competenza.

7. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Difensore Civico presenterà ai Sindaci ed ai Consigli Comunali una propria relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulle problematiche generali riscontrate ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari.

8. La relazione potrà essere oggetto di discussione in seno ai rispettivi Consigli Comunali secondo la normativa vigente e i propri Statuti e regolamenti interni.

9. La relazione sarà resa pubblica alla cittadinanza con le modalità di diffusione decise dalle rispettive amministrazioni.

10. È facoltà del Difensore Civico presentare in qualsiasi momento apposite specifiche relazioni ai rispettivi Consigli Comunali, per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di considerazione.

11. Il Difensore Civico potrà essere convocato ed ascoltato dai rispettivi Consigli Comunali, dalle Commissioni Consiliari, dai Sindaci e dalle Giunte.

ART. 3 Modalità di gestione del servizio

1. Il Difensore civico garantirà, di regola, la propria presenza nel Comune di Figline Valdarno con cadenza bisettimanale, e presso i Comuni di Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno con cadenza settimanale alternata, secondo quanto concordato con le rispettive Amministrazioni.

2. Sarà onere del Difensore Civico e delle rispettive Amministrazioni dare tempestiva comunicazione alla cittadinanza di eventuali variazioni degli orari di ricevimento.

3. Indipendentemente dai rispettivi comuni di residenza o dall'Amministrazione Comunale interessata, i cittadini dei comuni firmatari la presente convenzione potranno comunque essere ricevuti dal Difensore Civico anche nelle sedi Comunali diverse dal Comune di residenza o dal Comune interessato.

4. Il Difensore Civico riceverà di regola su appuntamento, che potrà essere concordato con le strutture individuate dalle Amministrazioni presso i rispettivi Comuni.

ART. 4 Sede personale e strutture finanziarie

1. Al Difensore Civico sarà garantito in ciascun Comune la disponibilità di un locale per ricevere i cittadini.

2. Al Difensore Civico saranno altresì garantiti i mezzi necessari, anche informatici e telematici per lo svolgimento dei propri compiti, la cui copertura finanziaria è regolata dal successivo art. 5.

9. La relazione sarà resa pubblica alla cittadinanza con le modalità di diffusione decise dalle rispettive amministrazioni.

10. È facoltà del Difensore Civico presentare in qualsiasi momento apposite specifiche relazioni ai rispettivi Consigli Comunali, per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di considerazione.

11. Il Difensore Civico potrà essere convocato ed ascoltato dai rispettivi Consigli Comunali, dalle Commissioni Consiliari, dai Sindaci e dalle Giunte.

ART. 3 Modalità di gestione del servizio

1. Il Difensore civico garantirà, di regola, la propria presenza nel Comune di Figline Valdarno con cadenza bisettimanale, e presso i Comuni di Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno con cadenza settimanale alternata, secondo quanto concordato con le rispettive Amministrazioni.

2. Sarà onere del Difensore Civico e delle rispettive Amministrazioni dare tempestiva comunicazione alla cittadinanza di eventuali variazioni degli orari di ricevimento.

3. Indipendentemente dai rispettivi comuni di residenza o dall'Amministrazione Comunale interessata, i cittadini dei comuni firmatari la presente convenzione potranno comunque essere ricevuti dal Difensore Civico anche nelle sedi Comunali diverse dal Comune di residenza o dal Comune interessato.

4. Il Difensore Civico riceverà di regola su appuntamento, che potrà essere concordato con le strutture individuate dalle Amministrazioni presso i rispettivi Comuni.

ART. 4 Sede personale e strutture finanziarie

1. Al Difensore Civico sarà garantito in ciascun Comune la disponibilità di un locale per ricevere i cittadini.

2. Al Difensore Civico saranno altresì garantiti i mezzi necessari, anche informatici e telematici per lo svolgimento dei propri compiti, la cui copertura finanziaria è regolata dal successivo art. 5.

3. Presso ciascun Comune dovrà essere individuata una struttura di riferimento per l'ufficio del Difensore Civico cui i cittadini potranno rivolgersi, durante l'orario di apertura al pubblico dei rispettivi uffici comunali, per comunicazioni, in assenza del Difensore Civico.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari fra i comuni convenzionati, sono regolati dai seguenti criteri:

a) Gli oneri necessari per l'indennità ed i rimborsi del Difensore Civico; di iscrizione all'E.O.I. (Istituto Europeo dell'Ombudsman); di acquisto di pubblicazioni ovvero abbonamento a periodici specialistici; di partecipazione a seminari o congressi, saranno a carico dei comuni firmatari sulla base delle percentuali indicate al successivo comma 2.I Comuni provvederanno ad adottare in tal senso i relativi provvedimenti di impegno di spesa sui rispettivi bilanci.

b) ogni e qualsiasi altra spesa di supporto all'attività del Difensore civico nelle singole sedi ove essa si svolge, quali personale amministrativo, materiale informatico, spese postale, etc. sono a completo ed esclusivo carico di ciascun comune.

2. Sulla base degli accordi intercorsi – che tengono anche conto del numero mensile delle presenze assicurate dal difensore comprensoriale in ciascuno dei comuni aderenti (otto mensili per Figline e quattro mensili complessivamente per Rignano e Incisa) - le spese di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, saranno ripartite secondo la seguente percentuale:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| a) | Comune di Figline Valdarno: | 70% |
| b) | Comune di Incisa in Val d'Arno: | 15% |
| c) | Comune di Rignano Sull'Arno: | 15% |

3. Il Comune di Figline Valdarno, quale coordinatore, anticiperà tutte le somme scaturenti dalla presente convenzione, richiedendo successivamente, sulla base di un rendiconto trimestrale, il rimborso agli Enti contraenti. Tale rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

3. Presso ciascun Comune dovrà essere individuata una struttura di riferimento per l'ufficio del Difensore Civico cui i cittadini potranno rivolgersi, durante l'orario di apertura al pubblico dei rispettivi uffici comunali, per comunicazioni, in assenza del Difensore Civico.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari fra i comuni convenzionati, sono regolati dai seguenti criteri:

a) Gli oneri necessari per l'indennità ed i rimborsi del Difensore Civico; di iscrizione all'E.O.I. (Istituto Europeo dell'Ombudsman); di acquisto di pubblicazioni ovvero abbonamento a periodici specialistici; di partecipazione a seminari o congressi, saranno a carico dei comuni firmatari sulla base delle percentuali indicate al successivo comma 2.I Comuni provvederanno ad adottare in tal senso i relativi provvedimenti di impegno di spesa sui rispettivi bilanci.

b) ogni e qualsiasi altra spesa di supporto all'attività del Difensore civico nelle singole sedi ove essa si svolge, quali personale amministrativo, materiale informatico, spese postale, etc. sono a completo ed esclusivo carico di ciascun comune.

2. Sulla base degli accordi intercorsi – che tengono anche conto del numero mensile delle presenze assicurate dal difensore comprensoriale in ciascuno dei comuni aderenti (otto mensili per Figline e quattro mensili complessivamente per Rignano e Incisa) - le spese di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, saranno ripartite secondo la seguente percentuale:

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| a) | Comune di Figline Valdarno: | 70% |
| b) | Comune di Incisa in Val d'Arno: | 15% |
| c) | Comune di Rignano Sull'Arno: | 15% |

3. Il Comune di Figline Valdarno, quale coordinatore, anticiperà tutte le somme scaturenti dalla presente convenzione, richiedendo successivamente, sulla base di un rendiconto trimestrale, il rimborso agli Enti contraenti. Tale rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 6 Durata della convenzione.

1. Tenuto conto delle previsioni statutarie dei comuni firmatari e della scadenza al 2004 della legislatura del Comune di Incisa in Val d'Arno, la presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dalla data di stipulazione.
 2. Alla scadenza gli enti aderenti potranno procedere, con atto espresso, al rinnovo della presente convenzione
 2. Nel corso della convenzione ciascun comune ha facoltà di recedere dalla stessa.
 3. Il recesso, deliberato dal Consiglio comunale dell'Ente interessato, dovrà essere comunicato agli altri Comuni e al difensore civico in carica e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 4. Indennità del Difensore Civico, modalità di gestione del servizio e rapporti finanziari tra gli Enti, potranno essere oggetto di aggiornamento o modifica, previo accordo tra gli Enti convenzionati e tramite assunzione di atti dei rispettivi organi esecutivi.
- Visto, letto e sottoscritto.

ART. 6 - Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi regionali

1. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere destinati con decisione della Conferenza dei Sindaci:

- a) a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell'ufficio;
- b) all'incentivazione della gestione associata;
- c) alla formazione e qualificazione del personale dipendente dei comuni associati;
- d) ad iniziative, progetti ed attività interessanti tutti i comuni associati, ritenuti degni di incentivazione.

2. In caso di revoca - parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il Comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato

ART. 7 Durata della convenzione.

1. La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione.

2. Alla scadenza gli enti aderenti potranno procedere, con atto espresso, al rinnovo della presente convenzione
3. Nel corso della convenzione ciascun comune ha facoltà di recedere dalla stessa.
4. Il recesso, deliberato dal Consiglio comunale dell'Ente interessato, dovrà essere comunicato agli altri Comuni e al difensore civico in carica e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Indennità del Difensore Civico, modalità di gestione del servizio e rapporti finanziari tra gli Enti, potranno essere oggetto di aggiornamento o modifica, previo accordo tra gli Enti convenzionati e tramite assunzione di atti deliberativi dei rispettivi organi.

Visto, letto e sottoscritto.

Per il Comune di Figline Valdarno

**Per il Comune di Incisa in Val
d'Arno** _____

Per il Comune di Rignano sull'Arno

Per il Comune di Figline Valdarno

**Per il Comune di Incisa in Val
d'Arno** _____

Per il Comune di Rignano sull'Arno
